

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1062

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO  
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(REALE ORONZO)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62,  
sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali

*Seduta del 4 marzo 1964*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Governo nella decorsa legislatura presentò al Parlamento un disegno di legge recante modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali. Detto disegno di legge teneva conto dei suggerimenti e dei rilievi di carattere tecnico formulati dalla Commissione di studio presieduta dal senatore Tupini, che aveva espresso un giudizio complessivamente favorevole al mantenimento della legge n. 62 nella sua attuale formulazione, ritenendo che la medesima rappresentasse uno strumento sufficientemente ampio di attuazione delle norme costituzionali in materia di ordinamento regionale. La stessa Commissione, però, aveva espresso la necessità di una revisione del testo legislativo, soprattutto in considerazione delle ulteriori esperienze delle Regioni a statuto speciale e del fatto che erano ormai trascorsi tanti anni dalla emanazione della legge stessa.

Il Governo ha ritenuto ora di dover apportare al testo presentato nella precedente

legislatura le modifiche che corrispondono agli emendamenti proposti dalla I Commissione permanente della Camera, con anche qualche ritocco ai fini di un ulteriore perfezionamento tecnico-legislativo.

Avendo per base il testo della suddetta Commissione (Atto Camera n. 4278/A, III Legislatura), le modifiche più importanti appaiono le seguenti:

Con l'articolo 1 si sopprime il n. 5 dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, in considerazione che la materia dello stato giuridico ed economico degli impiegati è da ritenersi compresa nella competenza legislativa relativa « all'ordinamento degli uffici », spettante alla Regione ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

All'articolo 9 il termine « Giunta » è sostituito con quello « Assessori regionali », dato che la Giunta si compone anche del Presidente, la cui elezione è regolata da separata disposizione.

Si precisa, anche, che la cessazione dalla carica del Presidente della Giunta, qualunque

ne sia la causa, determina la cessazione della Giunta, mentre questa continua a rimanere in carica quando a cessare dalle funzioni siano uno o più assessori, salvo che la Giunta non si riduca, in conseguenza di ciò, a meno della metà dei suoi componenti.

All'articolo 13 si è ritenuto opportuno ribadire, in conformità anche a quanto disposto dall'articolo 9 (modificativo dell'articolo 27 della legge 10 febbraio 1953) che la revoca eventualmente deliberata nei confronti del solo Presidente della Giunta regionale trae seco la revoca di tutti gli assessori. Appare superfluo rilevare che la revoca disposta nei confronti della Giunta importa anche la revoca del Presidente, dato che questi ne costituisce elemento integrante (ai sensi dell'articolo 8).

Con l'articolo 20 si è modificato l'articolo 39 della legge n. 62, sia per ribadire il fondamentale principio costituzionale secondo cui il normale modo di esercizio delle funzioni regionali è quello della delega, sia per chiarire che la delega (come anzi è da ritenere che avvenga) può essere data con le singole leggi emanate in attuazione della potestà regionale ex articolo 117, in modo che, per ciascuna materia, la Regione possa scegliere l'ente delegatario più adatto.

Inoltre, la nuova norma completa la disciplina relativa alle funzioni amministrative regionali, con riferimento alla potestà, alternativa rispetto alla delega, della Regione di avvalersi degli uffici delle province, dei comuni e degli altri enti locali, nel quadro dell'attuazione del disposto dell'articolo 118 della Costituzione, parte, questa, particolarmente interessante agli effetti dell'amministrazione « indiretta » della Regione.

Nell'articolo 23, si sopprime il riferimento al bilancio preventivo, dato che il medesimo va approvato con legge e non può essere ricompreso fra gli atti amministrativi da sottoporre al controllo di merito dell'organo regionale.

Con gli articoli da 36 a 41, costituenti un nuovo titolo (V-bis), si disciplina la costituzione degli uffici regionali e la formazione degli organici, lasciando a un altro disegno di legge di regolare il comando del personale dello Stato e degli Enti locali per la prima fase di funzionamento regionale.

Tali norme ripetono, sostanzialmente, le disposizioni già contenute nel disegno di legge

per il personale delle Regioni presentato nella decorsa legislatura, e ispirate al criterio, direttamente posto dalla Costituzione, di evitare la formazione di apparati burocratici regionali numerosi e complessi, dato che le Regioni sono tenute a seguire di norma il metodo dell'amministrazione « indiretta », avanti accennato.

Il Governo confida che con le modifiche e le aggiunte che si propongono alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, venga apprestato uno strumento idoneo per l'attuazione delle norme costituzionali in materia di ordinamento regionale.

La Regione deve completare il processo di articolazione dei pubblici poteri ed attuare il sistema del decentramento istituzionale su base territoriale.

In questo senso e a tale scopo, l'ordinamento regionale va riguardato come fattore di completamento dell'edificio che la Costituzione ha voluto costruire: un edificio qualificato da una articolazione della società in nuove formule di autonomia che interpretino esigenze sentite in taluni importantissimi settori della vita locale, per migliorare il processo distributivo di beni e di servizi, per creare adeguati insediamenti di lavoro, per rendere più aderente l'intervento del potere pubblico alla vita della collettività.

Come essenziali componenti del contesto sociale, le Regioni devono essere concepite oltretutto come enti realizzatori di bisogni che trovano nella dimensione regionale una loro qualificazione politica, anche con una portata tecnico-amministrativa, cioè come enti integratori delle attività dei Comuni e delle Province, per tutte quelle necessità che nell'epoca moderna tendono a varcare i confini geografici di questi enti per assumere proporzioni più vaste.

Ciò, peraltro, non comporta nè deve comportare che le funzioni regionali divengano una sopraffazione dei compiti degli enti minori, ma piuttosto il sostegno e la valorizzazione delle loro iniziative.

Questa armonica visione e distribuzione di funzioni e di responsabilità fra gli enti territoriali in cui si riparte la Repubblica, potrà trasformare le attuali strutture in un sistema integrato e coordinato di potere pubblico che va dallo Stato al Comune.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

*(Contenuto dello Statuto regionale).*

L'articolo 1 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Lo statuto regionale deve contenere norme:

1°) sulla istituzione e sulla organizzazione degli assessorati regionali: il loro numero non dovrà essere superiore a sei nelle Regioni con popolazione fino a 1 milione di abitanti, a dieci in quelle con popolazione fino a 3 milioni e a dodici nelle altre;

2°) sul funzionamento del Consiglio e della Giunta regionale;

3°) sui rapporti fra Consiglio, Giunta e Presidente della Giunta;

4°) sull'eventuale istituzione di circondari, ai fini del solo decentramento amministrativo dei servizi regionali;

5°) sui termini e sulle modalità della pubblicazione degli atti degli organi regionali ».

### ART. 2.

*(Approvazione dello Statuto regionale).*

Nel terzo comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono sostituite le parole « mediante trasmissione dei relativi resoconti parlamentari » dalle parole: « mediante trasmissione di copia dei messaggi dei Presidenti delle Camere cui sono allegati i relativi resoconti parlamentari ».

### ART. 3.

*(Potestà legislativa della Regione).*

All'articolo 8 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è aggiunto il seguente comma:

« La Regione non può esercitare le potestà legislative e regolamentari ad essa attribuite prima della approvazione dello statuto regionale da parte del Parlamento ».

### ART. 4.

*(Entrata in vigore delle legge e dei regolamenti regionali e Bollettino Ufficiale della Regione).*

All'articolo 12 della legge 10 febbraio 1953, n. 63, sono aggiunti i seguenti commi:

« La pubblicazione del *Bollettino Ufficiale della Regione* è curata dalla Presidenza della Giunta regionale ed ha luogo normalmente all'inizio di ogni decade.

Il *Bollettino Ufficiale* è diviso in tre parti:  
nella prima sono pubblicati le leggi e i regolamenti della Regione ed i decreti del Presidente della Giunta;

nella seconda sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione;

nella terza sono pubblicati gli annunci e gli avvisi di cui, a norma delle disposizioni vigenti, è obbligatoria la pubblicazione nei Fogli degli annunci legali delle Province e quelli liberamente richiesti dagli interessati.

I Fogli degli annunci legali delle Province, sono pertanto sostituiti, a tutti gli effetti, dal *Bollettino Ufficiale della Regione* ».

ART. 5.

(*Assegno del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.*)

Negli articoli 16 e 24 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, le parole: « delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III », sono sostituite dalle parole: « del trattamento economico corrispondente al coefficiente 970, spettante agli impiegati dello Stato ».

ART. 6.

(*Attribuzioni del Consiglio regionale.*)

L'articolo 22 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.

Spetta al Consiglio regionale approvare con legge il bilancio, l'eventuale esercizio provvisorio e il rendiconto generale della Regione.

Spetta inoltre al Consiglio regionale approvare con legge i piani generali di intervento economico e finanziario nelle materie di competenza della Regione ed i piani generali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche ».

ART. 7.

(*Attribuzioni del Presidente.*)

Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 25 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 sono sostituiti dai seguenti:

« Il Presidente emana i regolamenti deliberati dal Consiglio regionale.

A lui spetta la firma degli atti della Regione salvo la delega prevista nei commi quinto e sesto del presente articolo.

Il Presidente ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta nella prima adunanza, promuove innanzi alle autorità giudiziarie i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.

Il Presidente designa con l'approvazione della Giunta l'assessore incaricato di sostituirlo in caso di assenza e impedimento, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio regionale e al Commissario del Governo.

Al Presidente spetta designare i titolari degli assessorati previsti dallo statuto regionale e, con l'approvazione della Giunta regionale, delegare ad essi la firma ».

## ART. 8.

*(Composizione della Giunta regionale).*

L'articolo 26 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« La Giunta regionale è composta del Presidente e di un numero di assessori pari al numero degli assessorati previsti dallo Statuto.

La Giunta dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio, salvo quanto disposto dall'articolo 34; i suoi poteri sono tuttavia prorogati, limitatamente al disbrigo degli affari correnti, fino alla elezione della nuova Giunta.

In caso di vacanza della Giunta o di una parte di essa il Consiglio è convocato entro quindici giorni per la rinnovazione o l'integrazione; anche in questo caso si applicano le disposizioni di cui al precedente comma ».

## ART. 9.

*(Elezione degli Assessori regionali).*

L'articolo 27 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Gli assessori regionali sono eletti, su proposta del Presidente della Giunta relativa all'intero numero di essi, dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta di voti, con unica votazione per appello nominale.

La cessazione dalla carica del Presidente della Giunta, per qualsiasi causa, comporta la decadenza della intera Giunta.

In caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa dei singoli assessori, la Giunta resta in carica sino a quando non si riduce a meno della metà dei propri membri.

Per la rinnovazione dell'intera Giunta o per la sostituzione di uno o più assessori si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 26 e del 1° comma del presente articolo ».

ART. 10.

*(Assegni degli assessori regionali).*

Nell'articolo 29 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, le parole: « delle competenze di un funzionario dello Stato di grado IV », sono sostituite dalle parole: « del trattamento economico corrispondente al coefficiente 900, spettante agli impiegati dello Stato ».

ART. 11.

*(Attribuzioni della Giunta regionale)*

L'articolo 31 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

Essa provvede all'esecuzione delle leggi e delle deliberazioni del Consiglio.

Amministra il patrimonio della Regione e controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad aziende speciali.

Predispose il bilancio preventivo ed il rendiconto generale della Regione.

Delibera, inoltre, in ordine alle seguenti materie:

1°) storno di fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo del bilancio;

2°) progetti di interventi e di lavori nei limiti dei piani generali approvati dal Consiglio regionale;

3°) contratti della Regione, liti attive e passive, rinuncie e transazioni ».

ART. 12.

Gli articoli 32 e 33 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono soppressi.

ART. 13.

*(Revoca del Presidente della Giunta regionale e della giunta regionale).*

L'articolo 34 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale possono essere revocati dall'ufficio in seguito a mozione sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, da discutersi dal Consiglio regionale non prima di cinque giorni dalla sua presentazione ed approvata per appello nominale a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri in carica.

La revoca del Presidente comporta decadenza della intera Giunta, ai sensi del secondo comma dell'articolo 27 della presente legge ».

ART. 14.

*(Sospensione del Presidente e dei componenti l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale e di assessori).*

Al primo comma dell'articolo 35 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dopo le parole: « Il Presidente del Consiglio regionale », sono aggiunte le seguenti: « e gli altri componenti l'ufficio di presidenza ».

ART. 15.

*(Bilancio preventivo).*

Il secondo comma dell'articolo 37 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dai seguenti:

« Al bilancio della Regione sono allegati i bilanci di previsione degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione di cui al 1° alinea dell'articolo 117 della Costituzione.

Il Consiglio regionale approva con legge il bilancio regionale ed i detti allegati entro il 30 novembre.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge regionale e per periodi non superiori complessivamente a tre mesi ».

ART. 16.

*(Gestione del patrimonio e del bilancio).*

Dopo l'articolo 37 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 37-bis:

« Per la compilazione, le variazioni e la gestione del bilancio di previsione, per il rendiconto generale della Regione e per l'amministrazione del patrimonio regionale, nonché per quanto riguarda i contratti di alienazione, le locazioni, le somministrazioni e gli appalti di opere, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato e le altre leggi dello Stato ».

ART. 17.

*(Responsabilità degli amministratori, funzionari ed agenti della Regione).*

Dopo l'articolo 37 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 37-ter:

« Le disposizioni concernenti la responsabilità dei pubblici funzionari, di cui al

capo VII del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono estese, in quanto applicabili, agli amministratori, funzionari ed agenti della Regione e degli Enti amministrativi da questa dipendenti ».

## ART. 18.

(*Rendiconti*).

L'articolo 38 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Il rendiconto generale della Regione cui sono allegati i conti consuntivi degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione, dopo essere stato deliberato dalla Giunta, viene trasmesso, non oltre il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce, alla Commissione di controllo di cui all'articolo 41, la quale può richiedere all'Amministrazione regionale elementi sul rendiconto e disporre le necessarie indagini.

Sul risultato dell'esame eseguito la Commissione di controllo redige apposita relazione da trasmettere entro il 30 giugno al Presidente del Consiglio regionale.

Copia della relazione viene contemporaneamente inviata al presidente della Giunta regionale, il quale entro il successivo 31 luglio provvede alla presentazione al Consiglio regionale del rendiconto, corredato della relazione della Giunta medesima.

Il Consiglio regionale approva con legge il rendiconto della Regione ».

## ART. 19.

(*Irregolarità contabili ed amministrative*).

Dopo l'articolo 38 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 38-bis:

« Qualora emergano irregolarità nella gestione finanziaria o contabile della Regione o degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione, il presidente della commissione di controllo, previa deliberazione della Commissione stessa, ne fa denuncia al procuratore generale presso la Corte dei conti perché questi promuova, nel caso, i giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte medesima, osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1254, e le disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato ».



## ART. 20.

*(Delega delle funzioni amministrative ed utilizzazione degli Uffici degli Enti locali).*

L'articolo 39 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« La Regione delega, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, anche con singole leggi le sue funzioni amministrative alle province, ai comuni e agli altri enti locali, stabilendo le direttive fondamentali e regolando i conseguenti rapporti finanziari. La Giunta regionale può impartire ulteriori direttive cui gli enti suddetti devono attenersi nell'esercizio delle funzioni delegate. La delega può essere revocata con legge della Regione sentiti gli enti o l'ente interessato.

La Regione può valersi, ai sensi del citato articolo 118, degli uffici delle province, dei comuni e degli altri enti locali, di concerto con i prefetti e previe intese con le amministrazioni interessate, al fine di regolare le modalità di utilizzazione degli uffici e dei loro dipendenti ed i conseguenti aspetti, anche finanziari, di tale utilizzazione ».

## ART. 21.

*(Nomina del commissario del Governo).*

Il secondo e terzo comma dell'articolo 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono sostituiti dal seguente:

« Non possono essere nominati commissari del Governo, impiegati dello Stato aventi qualifica inferiore a quella di direttore generale o equiparata ».

## ° ART. 22.

*(Esecutività degli atti amministrativi degli organi regionali).*

Negli articoli 45 e 47 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, le parole: « deliberazione » e « deliberazioni », sono sostituite dalle parole « atto amministrativo » e « atti amministrativi ».

## ART. 23.

*(Atti amministrativi soggetti al controllo di merito).*

Il primo alinea dell'articolo 46 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Sono soggetti al controllo di merito, ai fini del riesame da parte del consiglio regionale previsto dall'articolo 125 della Costituzione, gli atti amministrativi riguardanti »:

Il n. 1 dello stesso articolo è soppresso.

ART. 24.

*(Esecutività delle deliberazioni  
soggette a controllo di merito).*

Il secondo comma dell'articolo 47 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è soppresso.

ART. 25.

*(Riesame degli atti amministrativi soggetti a  
controllo di merito).*

L'articolo 48 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Qualora il Consiglio regionale confermi senza modificare, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, l'atto amministrativo sottoposto al suo riesame per effetto dell'invito rivoltogli dalla Commissione di controllo ai sensi del primo comma dell'articolo precedente, l'atto amministrativo stesso diviene esecutivo, salvo l'eventuale annullamento da pronunciarsi entro 20 giorni dal suo ricevimento, per vizio di legittimità della deliberazione del Consiglio regionale ».

ART. 26.

*(Denuncia di conflitti di attribuzioni).*

Dopo l'articolo 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 49-bis:

« Qualora la Commissione di controllo ritenga che un atto amministrativo della Regione, sottoposto al suo controllo, sia viziato di illegittimità perché con esso la Regione ha invaso la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato o ad altra Regione non può annullarlo, salvo che non vi siano altri motivi, ma ne deve informare immediatamente il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Presidente della Giunta regionale interessata.

Qualora entro il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, lo Stato o la Regione interessata non promuova il previsto ricorso, l'atto amministrativo diviene esecutivo; diventa parimenti esecutivo con il deposito della sentenza con cui la Corte Costituzionale abbia respinto il ricorso proposto dallo Stato o dalla Regione ».

ART. 27.

*(Controllo sugli atti delle Province).*

Al secondo comma, lettera b), dell'articolo 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, le parole: « di un membro nominato dal

Commissario del Governo », sono sostituite con le seguenti: « di un membro designato dal Commissario del Governo ».

Al terzo comma le parole: « di un membro supplente nominato dal Commissario del Governo », sono sostituite dalle seguenti: « di un membro supplente designato dal Commissario del Governo ».

## ART. 28.

*(Controllo sugli atti dei Comuni).*

Le lettere *b*) e *c*) del secondo comma dell'articolo 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono modificate nel modo seguente:

« *b*) di un membro designato dal Commissario del Governo;

*c*) di un funzionario dell'Amministrazione regionale ».

## ART. 29.

*(Incompatibilità relative al Comitato e alle Sezioni di controllo).*

L'ultimo comma dell'articolo 57 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è soppresso.

## ART. 30.

*(Controllo di legittimità).*

L'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Gli organi regionali di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 esplicano, nei confronti delle Province e dei Comuni, il controllo di legittimità deferito agli organi statali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

La trasmissione all'organo di controllo del verbale di ciascuna deliberazione comunale o provinciale, munita della relata dell'avvenuto inizio della pubblicazione, deve essere effettuata entro dieci giorni dalla data dell'atto. Il mancato invio delle deliberazioni entro detto termine comporta la decadenza delle medesime. La data di invio è attestata dal timbro postale o da altra prova equipollente.

Le deliberazioni non soggette a controllo di merito divengono esecutive decorsi quindici giorni dalla data in cui sono pervenute all'organo di controllo. Tuttavia, in caso di urgenza, esse possono essere dichiarate immediatamente esecutive col voto espresso dalla maggioranza dei membri in carica del collegio deliberante.

Entro quindici giorni dalla ricezione, l'organo di controllo pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento delle deliberazioni illegittime. Entro lo stesso termine il decreto è inviato al Comune o alla Provincia e dell'invio è data contemporaneamente notizia, anche telegrafica, all'Amministrazione interessata.

Il termine di quindici giorni rimane sospeso, per una sola volta, qualora prima della scadenza di esso, l'organo di controllo chieda chiarimenti al Comune o alla Provincia.

In tal caso, le deliberazioni divengono esecutive se, entro quindici giorni dal ricevimento dei chiarimenti, l'organo di controllo non ne pronuncia l'annullamento con le modalità indicate nel comma precedente.

Quando la legge stabilisce l'obbligo di sentire il parere di altri organi le deliberazioni non possono essere dichiarate immediatamente esecutive, salvo che ricorra il caso di forza maggiore.

Per le deliberazioni di cui al precedente comma la richiesta di parere deve essere fatta entro dieci giorni dal ricevimento. Il termine assegnato per l'annullamento decorre dalla data di ricevimento del parere e, comunque, dal trentesimo giorno successivo alla richiesta del parere stesso. Della richiesta di parere e della data del suo ricevimento è data notizia all'Amministrazione interessata.

Agli effetti della decorrenza dei termini previsti dal quarto e quinto comma, l'organo di controllo è tenuto a rilasciare al Comune o alla Provincia ricevuta degli atti al momento dell'arrivo. La ricezione è attestata da tale ricevuta o da altra prova equipollente ».

#### ART. 31.

##### *(Controllo di merito).*

L'articolo 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Il controllo di merito, ai fini del riesame di cui al capoverso dell'articolo 130 della Costituzione, è esercitato dall'organo regionale di controllo sulle deliberazioni dei Comuni e delle Provincie per le quali le norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge richiedono l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

L'organo di controllo, qualora ritenga di formulare sulle deliberazioni rilievi di merito, invita, entro trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse, con ordinanza motivata il

Comune o la Provincia a riprenderle in esame. Il termine è di sessanta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio. Decorso tali termini, le deliberazioni diventano esecutive.

I termini di cui al comma precedente rimangono sospesi quando la legge stabilisce l'obbligo di sentire il parere di altri organi, ovvero se, prima della loro scadenza, l'organo di controllo chieda chiarimenti al Comune o alla Provincia ovvero assuma elementi integrativi di giudizio, dandone in tal caso notizia all'Amministrazione interessata.

Qualora il Comune o la Provincia confermino senza modificazioni, con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le deliberazioni al cui riesame sono stati invitati, ai sensi del secondo comma, le deliberazioni stesse diventano esecutive, salvo l'annullamento di esse per vizio di legittimità, entro quindici giorni dalla loro ricezione.

Ai fini della decorrenza dei termini stabiliti nei commi di cui sopra valgono le disposizioni dell'articolo precedente.

Se il Consiglio comunale o provinciale non procede al riesame entro tre mesi dalla ricezione dell'invito le deliberazioni decadono.

#### ART. 32.

*(Pareri della Giunta Provinciale Amministrativa).*

Dopo l'articolo 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 60-bis:

« I pareri della Giunta provinciale amministrativa, attualmente previsti nell'ambito dei procedimenti di controllo, sono soppressi in tutti i casi nei quali l'esercizio del controllo sia attribuito agli organi regionali.

I pareri della Giunta provinciale amministrativa sono sostituiti da quelli degli organi regionali di controllo, quando i pareri stessi ineriscano a procedimenti di competenza statale ».

#### ART. 33.

*(Servizio ispettivo e controllo sostitutivo)*

Dopo l'articolo 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 60-ter:

« Il servizio ispettivo sulle amministrazioni provinciali e comunali è disimpegnato dalla Regione nei limiti delle sue competenze. Le risultanze delle ispezioni che diano comun-

que luogo a rilievi debbono essere tempestivamente comunicate al Prefetto della provincia ed agli altri organi competenti dello Stato nella provincia.

I poteri di controllo sostitutivo per il compimento di atti obbligatori per legge o per esecuzione di giudicato sono deferiti, per la provincia, al comitato previsto dall'articolo 55 e, per i comuni, al comitato stesso oppure alle sezioni di cui all'articolo 56, a seconda che siasi o meno provveduto alla costituzione di tali sezioni.

Per l'esercizio dei compiti di cui ai commi precedenti, la Regione può avvalersi di personale delle Amministrazioni dello Stato, previa intesa colle medesime ».

#### ART. 34.

*(Richieste ed adempimenti ai fini dello scioglimento o sospensione di Consigli comunali e provinciali e della rimozione o sospensione dei sindaci).*

L'articolo 64 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Un esemplare dei provvedimenti di annullamento o di richiesta di riesame adottati dal Comitato o dalle sezioni di cui agli articoli 55 e 56 sulle deliberazioni delle provincie e dei comuni è trasmesso, entro cinque giorni, alle prefetture dalle rispettive segreterie.

Ai fini di adottare i provvedimenti di sospensione dei Consigli provinciali e comunali e dei sindaci o di promuovere lo scioglimento dei Consigli stessi e la rimozione dei sindaci, ai termini delle disposizioni in vigore, le competenti autorità governative possono richiedere ulteriori elementi al Comitato ed alle sezioni di controllo ed ordinare le ispezioni ed indagini ritenute necessarie ».

#### ART. 35.

*(Controlli concernenti i servizi statali)*

Dopo l'articolo 64 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 64-bis:

« Nulla è innovato per i controlli anche ispettivi concernenti l'andamento dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva, di vigilanza tutela e profilassi igienico-sanitaria e zoiatrica nonchè degli altri di esclusivo interesse statale ».

## TITOLO V-bis.

## NORME SUL PERSONALE REGIONALE

## ART. 36.

*(Passaggio alle Regioni delle funzioni amministrative e dei dipendenti dello Stato).*

L'articolo 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente, da collocarsi nel Titolo V-bis: Norme sul personale regionale:

« In ciascuna legge concernente il passaggio delle funzioni statali alle Regioni dovrà essere regolato il contemporaneo trasferimento alle Regioni del personale statale anche delle Amministrazioni centrali. Lo stesso provvedimento legislativo ridurrà in misura corrispondente i ruoli organici delle Amministrazioni statali interessate ».

## ART. 37.

*(Determinazione dei ruoli organici regionali).*

L'articolo 66 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente da collocarsi nel Titolo V-bis:

« Entro un anno dal passaggio di ciascuna delle funzioni amministrative, la Regione provvede a delegare le funzioni medesime alle province, ai comuni ed agli altri enti locali o ad avvalersi dei loro uffici, ai sensi del precedente articolo 39.

La Regione determina i propri ruoli organici successivamente al passaggio delle funzioni ed alle delegazioni o utilizzazioni degli uffici di cui al comma precedente. Il numero complessivo dei posti di organico di ciascuna Regione non può superare la cifra corrispondente allo 0,2 per mille della popolazione della Regione stessa, e, in ogni caso, le 900 unità. Qualora, in base a tale percentuale, il numero complessivo dei posti risulti inferiore alle 160 unità, la Regione può elevare, se necessario, il numero dei posti fino a detta cifra.

La dotazione organica dei ruoli direttivi del personale di ciascuna Regione non può prevedere più di un posto corrispondente alla qualifica di direttore generale o equiparato.

## ART. 38

*(Stato giuridico ed economico del personale regionale).*

L'articolo 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente da collocarsi nel Titolo V-bis:

« Le leggi regionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del

personale regionale non possono prevedere norme più favorevoli di quelle relative al personale dello Stato.

È vietata l'assunzione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, di personale non di ruolo.

L'assunzione del personale di ruolo viene effettuata esclusivamente per concorso pubblico, salvo per i casi in cui è ammessa l'assunzione per chiamata diretta per il personale di ruolo dello Stato ».

ART. 39.

*(Inquadramento del personale statale e degli Enti locali nei ruoli regionali).*

Dopo l'articolo 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 67-bis, da collocarsi nel Titolo V-bis:

« Entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale istitutiva dei ruoli organici, la Regione provvede all'inquadramento del personale statale e degli Enti locali in servizio presso di essa, sulla base della qualifica posseduta, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di servizio acquisita nel ruolo di provenienza.

L'inquadramento del personale comandato è disposto con il consenso dell'interessato. Il consenso non è richiesto per l'inquadramento del personale trasferito dallo Stato alle Regioni in correlazione al passaggio di funzioni amministrative, ai sensi del precedente articolo 65.

Qualora, per mancanza di posti in organico, l'inquadramento venga effettuato in una qualifica inferiore, all'impiegato compete un assegno *ad personam* di importo pari alla differenza fra il trattamento economico attribuito dalle Regioni e quello goduto presso l'Amministrazione di provenienza. Tale assegno è riassorbibile con i successivi aumenti del trattamento economico, a qualsiasi titolo attribuiti ».

ART. 40.

*(Personale comandato nei ruoli regionali).*

Dopo l'articolo 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 67-ter, da collocarsi nel Titolo V-bis:

« Il personale statale e degli Enti locali, non inquadrato nei ruoli regionali, può essere mantenuto nella posizione di comando per una durata non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale che istituisce i ruoli organici ».



ART. 41.

*(Trasferimento di uffici dallo Stato alla Regione)*

L'articolo 70 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è soppresso.

ART. 42.

*(Norme transitorie per i controlli sulle province e sui comuni).*

L'articolo 72 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Sino a quando non saranno entrati in funzione gli organi di controllo previsti dalla presente legge, i controlli sulle province e sui comuni saranno esercitati dagli organi che attualmente li esercitano, nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge ».

ART. 43.

*(Norme transitorie per i controlli sugli altri Enti locali).*

Dopo l'articolo 72 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 72-bis:

« Il controllo sugli altri Enti locali resta attribuito alle autorità governative competenti fino a quando non ne venga attuato il passaggio all'organo regionale di controllo ».

ART. 44.

*(Norme transitorie per i controlli esercitati dalle Amministrazioni centrali e per i controlli sui bilanci deficitari).*

Dopo l'articolo 72 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 72-ter:

« Sino a quando non sarà diversamente stabilito, i controlli che le vigenti disposizioni attribuiscono alle Amministrazioni centrali sulle province e sui comuni continueranno ad essere esercitati dagli organi che attualmente li esercitano, nelle forme e nei modi previsti dalle leggi vigenti.

Restano altresì fermi i controlli attualmente esercitati dagli organi dello Stato in materia di bilanci comunali e provinciali quando, per il loro pareggio, siano necessarie eccedenze sulle aliquote dei tributi ai sensi degli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e aggiunte, o provvedimenti di finanza straordinaria ».

ART. 45.

*(Disposizione transitoria  
per i controlli sul comune di Roma).*

Dopo l'articolo 72 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 72-*quater*:

« Fino a quando non sarà provveduto con apposita legge, i controlli riguardanti il comune di Roma continuano ad essere esercitati dagli organi che attualmente li esercitano, nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge, ferme restando le approvazioni di cui agli articoli 6, 7 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426 e successive modificazioni ».

ART. 46.

*(Termini per i ricorsi alla Corte costituzionale).*

Dopo l'articolo 75 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 75-*bis*:

« Per promuovere l'azione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge emanati prima della istituzione delle Regioni a statuto ordinario e per promuovere ricorso per conflitto di attribuzione avverso atti pubblicati anteriormente a detta istituzione, i termini stabiliti decorrono, per ogni Regione, dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui ha luogo la prima adunanza del Consiglio regionale ».

ART. 47.

*(Riunione in testo unico  
delle disposizioni vigenti).*

Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, della presente legge e delle altre che vi abbiano attinenza per ragione di materia.